

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE LUCA Angelo, CESCHI, DE UNTERRICHTER, FOCACCIA, FERRARI Giacomo, GARLATO, GENCO, FLORENA, ZANNIER e CORBELLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1964

Modifica degli articoli 2, 3, 8, 13, 15, 23 e 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti

ONOREVOLI SENATORI. — La Cassa di previdenza per gli ingegneri ed architetti istituita con legge 4 marzo 1958, n. 179, è entrata in funzione il 20 luglio 1961 a seguito della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1961 del Regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 521 del 31 marzo 1961.

Sono perciò trascorsi due anni dall'inizio della sua attività nel corso dei quali si sono riscontrate alcune deficienze legislative che occorre sanare al fine di dare alla Cassa un ordinamento che meglio risponda al suo regolare ed efficiente funzionamento.

Trattasi di modifiche da apportare agli articoli 2, 3, 8, 13, 15, 23, 24 della citata legge istitutiva, modifiche che qui di seguito si espongono:

1) *Modifiche all'articolo 2* (Articolo 1 del disegno di legge).

Dall'attento esame dell'ordinamento di Enti assistenziali e previdenziali simili alla Cassa di previdenza degli ingegneri ed architetti si è riscontrato che, tenuto conto della finalità di detti Enti, sono stati loro estesi i benefici, i privilegi ed esenzioni tributarie

concessi all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.).

Tralasciando gli enti che, come l'I.N.P.S. già da molti anni beneficiano di tali esenzioni, come l'I.N.A.I.L. (regio decreto del 17 agosto 1935, n. 1765, articolo 71), l'I.N.A.M., l'E.N.A.O.L.I., eccetera, si ritiene in particolare citare l'ultimo, in ordine di tempo, e cioè l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza delle ostetriche (legge 16 agosto 1962, n. 1417) che all'articolo 3 ultimo comma stabilisce che « sono riconosciuti all'Ente tutti i benefici, i privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Tale estensione oltretutto è logica in quanto non vi è alcuna differenza tra gli assistiti dell'I.N.P.S. e quelli assistiti da altri enti similari. Difatti un ingegnere od architetto viene assistito dall'I.N.P.S. se dipendente da azienda privata, dall'I.N.P.D.A.I. se dirigente di azienda e dalla Cassa di previdenza degli ingegneri ed architetti qualunque sia il tipo di attività esercitata (libero professionista, dipendente di azienda privata o pubblica, dirigente di azienda o titolare della stessa) con l'unica differenza che coloro che godono già

da parte di altri enti di un trattamento previdenziale fruiscono solo di una pensione integrativa con un minimo garantito (articolo 4 della legge istitutiva 4 marzo 1958, numero 179).

Pertanto all'articolo 2 della legge 4 marzo 1958, n. 179, viene aggiunto un comma identico a quello dell'articolo 3 della legge citata 16 agosto 1962, n. 1417, che tratta del riordinamento dell'Ente di previdenza e di assistenza delle ostetriche.

2) *Modifiche all'articolo 3* (Articolo 2 del disegno di legge).

L'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, numero 179, dice: « Sono iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri ed architetti *che possono per legge esercitare la libera professione* ».

Di fatto possono esercitare la professione soltanto coloro che sono iscritti negli Albi degli Ordini professionali come prescrive l'articolo 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897, che qui si riporta: « gli ingegneri ed architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari ed i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli Albi professionali delle rispettive categorie a termine delle disposizioni vigenti ».

È l'Albo professionale quindi l'unico a far fede se un laureato in ingegneria od architettura può esercitare la professione in quanto il Consiglio dell'Ordine professionale è l'unico organo abilitato a vagliare i titoli ed i documenti richiesti per l'iscrizione all'Albo e conseguentemente a decidere sull'accoglimento o meno delle domande presentate dai laureati anzidetti. Così pure è lo stesso Consiglio dell'Ordine professionale competente a decidere sulla cancellazione o la sospensione dall'Albo dei professionisti che incorressero in sanzioni disciplinari previste dalla stessa citata legge.

Stando così le cose si ritiene opportuno rendere più precisa la legge e di sostituire nell'articolo 3 alle parole: « *che possono per legge esercitare la professione* » la dizione: « *iscritti nell'Albo degli Ordini professionali* ».

3) *Modifica all'articolo 8* (Articolo 3 del disegno di legge).

L'articolo 8 della legge istitutiva della Cassa stabilisce le modalità per la elezione dei membri del Comitato dei delegati tra i quali vengono poi eletti il Presidente, la Giunta esecutiva ed il Consiglio di amministrazione della Cassa.

Per brevità, quando venne approvata la legge 4 marzo 1958, n. 179, si ritenne che fossero applicabili le stesse modalità stabilite per le elezioni dei componenti i Consigli degli Ordini professionali di cui al decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.

Esse difatti sono state applicate per le elezioni del Comitato dei delegati tenutesi nel 1960 e nel 1963, ma da queste prime esperienze si è potuto rilevare che occorre una regolamentazione *ad hoc* poichè non tutte le norme del citato decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, sono completamente applicabili.

Pertanto, fermo restando che il Comitato dei delegati della Cassa è formato da un ingegnere eletto dagli iscritti nell'ambito di ciascuna Provincia e da un architetto eletto nell'ambito di ciascuna Regione (primo e secondo comma articolo 8), si è ritenuto opportuno precisare meglio nell'articolo 8 soltanto chi può esercitare il diritto di voto attivo e passivo, rinviando poi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero di grazia e giustizia la facoltà di emanare con decreto le norme regolamentari per dette elezioni.

4) *Modifica all'articolo 13* (Articolo 4 del disegno di legge).

Nella legge istitutiva della Cassa non è specificato l'organo competente a nominare il Direttore generale della Cassa stessa.

Si è ritenuto opportuno colmare tale lacuna, dando tale potere al Consiglio di amministrazione, specificando però che detta nomina dovrà essere sottoposta alla successiva approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5) *Modifica all'articolo 15* (Articolo 5 del disegno di legge).

L'articolo 15 della citata legge istitutiva della Cassa precisa i poteri della Giunta esecutiva, ma non risulta nè in detto articolo, nè in altri, quale organo ha il potere di procedere alla assunzione, promozione e licenziamento del personale.

Si è reputato opportuno pertanto di inserire tra i poteri della Giunta esecutiva della Cassa di provvedere all'assunzione, alle promozioni ed al licenziamento del personale in conformità delle norme sull'organico e sul trattamento giuridico ed economico del personale medesimo deliberate dal Consiglio di amministrazione.

6) *Modifica all'articolo 23* (Articolo 6 del disegno di legge).

L'articolo 23 della citata legge istitutiva della Cassa determina nella misura massima di lire 48.000 il contributo individuale degli iscritti precisando altresì che per coloro che già fruiscono di un altro trattamento previdenziale verrà effettuata una riduzione della quota individuale fissata nel decreto presidenziale che approva il Regolamento di attuazione.

La misura del detto contributo individuale viene fissata biennialmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale tenuto conto della gestione finanziaria del biennio precedente.

Attualmente tale contributo è stato fissato nella misura massima di lire 48.000 (decreto ministeriale 10 gennaio 1963) e la riduzione per gli iscritti che godono di altro trattamento previdenziale in lire 24.000 (articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521).

L'ultimo comma del citato articolo 23 precisa che « *per la esazione dei sopraddetti contributi, la Cassa è autorizzata a servirsi delle Esattorie comunali* ».

È questo ultimo comma che occorre precisare aggiungendo: « *secondo le modalità e le norme in atto per la esazione privilegiata delle Imposte dirette con l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per riscosso* ».

Tale aggiunta è giustificata dal fatto che, ai sensi dell'articolo 3 della legge istitutiva della Cassa e 1 del relativo Regolamento di attuazione, sono obbligatoriamente iscritti tutti gli ingegneri ed architetti, iscritti nei rispettivi Albi professionali e nei cui confronti non sussista divieto per legge all'esercizio della libera professione. Trattasi cioè, di un rapporto previdenziale obbligatorio, che si instaura *ope legis* e, quindi, essendo esso indipendente da qualsiasi manifestazione di volontà dell'interessato, rientra totalmente nell'ambito della legislazione sociale.

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di attuazione gli iscritti sono peraltro tenuti al versamento diretto del contributo individuale e — nel caso non ottemperino a tale versamento — sono iscritti nei ruoli supplementari e le somme dovute vengono rimosse tramite Esattorie, maggiorate dell'interesse annuo del 5 per cento e dell'aggio esattoriale.

È evidente quindi che la riscossione del contributo è un imperativo per l'Amministrazione, e se le Esattorie non avessero il potere di *usare le modalità e le norme in atto per la esazione privilegiata*, il loro compito risulterebbe limitato al solo servizio di incasso mediante emissione di semplici avvisi di pagamento. Pertanto la iscrizione al ruolo non avrebbe alcun effetto ed inutile sarebbe stato da parte del legislatore la adozione di una simile procedura nei confronti degli iscritti inadempienti.

Cadrebbe in altri termini anche l'obbligatorietà di cui all'articolo 3 della legge che verrebbe resa inoperante, il che non può dirsi fosse nell'intendimento del legislatore, nè nello spirito della legge stessa.

Difatti tutte le leggi istitutive di Enti o Casse di previdenza ed assistenza beneficiano del suddetto trattamento e basti citare l'ultima di tali leggi, quella per il riordinamento dell'Ente di previdenza e assistenza dei veterinari (legge 19 agosto 1962, n. 1357) che all'articolo 17 dice:

« *Per la riscossione dei contributi diretti a carico degli iscritti si applicano le norme della legge sulla riscossione delle Imposte dirette osservando le forme e i termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per riscosso* ».

7) *Modifica all'articolo 24* (articolo 7 del disegno di legge).

Come è noto, le entrate della Cassa di previdenza per gli ingegneri ed architetti sono costituite da due fonti ben distinte: la prima, è un contributo diretto da parte degli iscritti, la seconda, un contributo a carico della collettività e precisamente di tutti coloro che si avvalgono dell'opera di ingegneri ed architetti per la collaborazione ed esecuzione di progetti, di qualunque genere, di competenza dei medesimi.

Le modalità di pagamento di questo secondo contributo sono precisate nell'articolo 24 della legge istitutiva della Cassa.

In esso è stabilito che il contributo non può essere superiore all'uno per mille dell'importo dell'opera e, deve essere corrisposto all'atto del rilascio dell'atto amministrativo che approva o autorizza o concede la esecuzione delle opere di competenza degli ingegneri ed architetti.

Nella pratica attuazione della legge sono sorte alcune difficoltà in quanto la denominazione degli atti amministrativi che vengono rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni, necessari per l'attuazione di un'opera di competenza di un ingegnere od architetto, non si limita soltanto alle approvazioni, autorizzazioni o concessioni, ma la nomenclatura è ben più vasta.

I contribuenti, per eludere lo spirito della legge e sottrarsi così al pagamento del contributo da loro dovuto per elaborati tecnici di competenza di detti professionisti, hanno fatto ricorso, ad una interpretazione restrittiva della legge stessa ritenendo di essere obbligati al rispetto di essa, esclusivamente nei casi in cui l'atto amministrativo necessario fosse limitato ad una approvazione, concessione od autorizzazione.

La legge invece intendeva precisare il momento in cui dovevasi versare il contributo e cioè *all'atto* del rilascio dell'atto amministrativo e non limitare il versamento per i soli atti espressamente elencati, fermo restando che qualsiasi opera di competenza di un ingegnere od architetto dovesse essere soggetta al pagamento di detto contributo.

Per dissipare ogni equivoco si è ritenuto proporre una più precisa formulazione del-

l'articolo 24 (articolo 4 del disegno di legge), specificando per maggiore chiarezza, nel primo comma del nuovo articolo 24, che è soggetto al pagamento del contributo, chi procede alla attuazione o alla produzione di qualsiasi opera la cui elaborazione tecnica o la condotta dei lavori rientri formalmente nella spettanza degli ingegneri ed architetti, così come stabilito dagli articoli 51 e 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, che fissa i limiti delle competenze professionali, onde delimitare il campo di applicazione del contributo stesso.

Inoltre, sempre al fine di rendere più preciso il citato articolo 24, si propone nel terzo comma del nuovo testo di aggiungere agli atti amministrativi già citati, necessari per autorizzare la Cassa a percepire il contributo, anche le omologazioni, i collaudi, le licenze e, per tema che anche dopo questa ulteriore precisazione sorgano contestazioni nel caso che per alcuni tipi di opere siano necessari atti amministrativi diversamente denominati, si è ritenuto opportuno aggiungere le parole « e qualsiasi altro atto amministrativo ».

Ciò facendo, vengono ad eliminarsi le contestazioni che sono sorte per ottenere il pagamento di detti contributi quando gli atti amministrativi, ai quali sono soggette le opere, abbiano diverse denominazioni di quelle elencate nel citato articolo 24.

Circa la misura del contributo essa, come si è detto venne stabilita nella misura massima dell'uno per mille dell'importo sulle opere.

Non si tenne conto allora, all'atto della approvazione della citata legge, che detto contributo applicato alla produzione industriale in serie di oggetti per i quali è necessario l'apporto tecnico di un ingegnere od architetto, avrebbe costituito un onere troppo rilevante trattandosi di opere ripetute in molti esemplari.

Si cercò di ovviare a tale eccessiva contribuzione, inserendo nell'articolo 6 del Regolamento di attuazione della Cassa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521, un paragrafo nel quale venne precisata la facoltà del Consiglio di amministrazione della Cassa di sta-

bilire opportuni criteri, da sottoporre alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per gli elaborati prodotti da ingegneri, atti a tradursi in più opere.

Tale dizione, non molto chiara ed incerta, ha provocato lunghe discussioni con le categorie industriali, per cui è preferibile che la riduzione da accordarsi a coloro che producono opere in serie venga fissata nella legge stessa, in maniera più precisa, per impedire arbitrii e contestazioni.

Nel nuovo testo che si propone dell'articolo 24 quindi, viene precisato nel secondo comma che il contributo per dette opere non deve superare lo 0,25 per mille sul fatturato di ogni fornitura, fermo restando il contributo massimo dell'uno per mille per le opere non prodotte in serie.

Nel quarto comma del nuovo testo dell'articolo 24, al fine di rendere maggiormente operante la riscossione del detto contributo, si è ritenuto opportuno precisare che in caso di mancato pagamento del contributo stesso, l'autorità o l'Ente non procederà al rilascio dell'atto amministrativo necessario per la esecuzione o la produzione dell'opera.

Inoltre onde dare la possibilità alla Cassa di effettuare gli opportuni controlli, si è previsto al quinto comma che le Amministrazioni, gli Enti e comunque le autorità che rilasciano i detti atti amministrativi dovranno fornire alla Cassa tutti gli elementi e le indicazioni da essa richiesti in applicazione della legge istitutiva della Cassa e del suo Regolamento di attuazione.

Tale norma è simile a quella di cui beneficiano altri Enti previdenziali ed a titolo esemplificativo si cita l'articolo 6 del Regolamento di esecuzione della legge 29 luglio 1939, n. 1436, concernente il riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti degli Enti parastatali ed assimilati approvato con regio decreto 4 settembre 1940, n. 1483.

Infine, sempre nell'articolo 24, sesto comma, circa la determinazione del costo delle opere per le quali non viene richiesta la denuncia per il rilascio dell'atto amministrativo, anzichè lasciare la determinazione del costo stesso al « pubblico ufficiale » preposto al rilascio dell'atto, dizione estremamente vaga e persona non sempre chiaramente in-

tercettabile e non sempre competente a valutare il costo di un'opera, si è preferito proporre di apportare, sempre all'articolo 24, una radicale modifica in base alla quale la determinazione di detti costi venga stabilita biennialmente da una Commissione provinciale le cui spese di funzionamento saranno a carico della Cassa. Detta Commissione sarà presieduta dal Prefetto e composta dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile, dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale, dal Presidente dell'Ordine provinciale degli ingegneri, dal Presidente dell'Ordine regionale degli architetti, i quali potranno farsi rappresentare da un loro Delegato. Dovranno inoltre far parte della detta Commissione, il delegato provinciale ingegnere e il delegato regionale architetto della Cassa, un rappresentante della Camera di commercio e un rappresentante delle categorie industriali interessate, designato dal Prefetto.

Ciò facendo, si viene ad eliminare l'arbitrio del « pubblico ufficiale » e, per ogni singola Provincia, vengono determinati costi uguali o comparabili per ogni tipo di opera.

Così predisposto il nuovo articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, risolve dubbi di interpretazione senza variare la misura massima del contributo pur dando al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la facoltà di fissarne la misura in base agli effettivi bisogni finanziari della Cassa.

Tale nuova formulazione dell'articolo 24 formò oggetto del disegno di legge presentato nella passata legislatura (stampato del Senato della Repubblica n. 2317) e venne dal Senato approvato sopprimendo l'ultimo comma del citato disegno di legge. La Camera dei deputati ebbe appena il tempo di iniziarne la discussione che non si concluse per lo scioglimento del Parlamento.

Nel riproporre il disegno di legge si è tenuto conto della modifica apportata dal Senato sopprimendo l'ultimo comma dell'articolo 4 del precedente disegno di legge.

8) Articolo 8 del disegno di legge.

In relazione alle modifiche apportate alla legge istitutiva della Cassa dal presente disegno di legge, si renderà necessario ag-

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giornare il Regolamento di attuazione della Cassa stessa.

Pertanto l'articolo 8 dispone che tale aggiornamento venga approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentito il Comitato nazionale

dei delegati della Cassa, in analogia a quanto fatto per l'attuale Regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521.

Tale aggiornamento dovrà essere effettuato entro un anno dalla pubblicazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

All'articolo 2 della legge 4 marzo 1958, n. 179, viene aggiunto il seguente comma:

« Sono riconosciuti all'Ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale per la previdenza sociale ».

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, numero 179, viene sostituito dal seguente:

« Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri ed architetti iscritti nell'Albo degli Ordini professionali ».

Art. 3.

L'articolo 8 della legge 4 marzo 1958, numero 179, viene sostituito dal seguente:

« Il Comitato nazionale dei delegati è composto:

a) da un ingegnere per Provincia eletto dagli ingegneri iscritti alla Cassa nell'ambito della Provincia nella quale essi sono iscritti nell'Albo degli ingegneri, nonchè i titolari di pensioni dirette a carico della Cassa, anche se non iscritti all'Ordine purchè residenti nella stessa Provincia;

b) da un architetto per ogni Regione eletto dagli architetti iscritti alla Cassa nell'ambito della Regione nella quale essi sono iscritti nell'Albo degli architetti, nonchè i

titolari di pensioni dirette a carico della Cassa, anche se non iscritti all'Ordine purchè residenti nella stessa Regione.

Le elezioni si svolgeranno a scrutinio segreto ed il diritto di voto non può essere esercitato per delega.

Sono ammessi ad esercitare il diritto di voto e sono eleggibili tutti coloro che risultano regolarmente iscritti alla Cassa alla data delle elezioni, ivi compresi coloro che già fruiscono del trattamento di pensione diretta.

In caso di dimissioni o decesso di un Delegato gli iscritti alla Cassa della Provincia o della Regione rappresentata dal delegato dimissionario o deceduto, dovranno entro due mesi dal verificarsi dell'evento procedere alla elezione del successore. Il nuovo eletto resterà in carica fino allo scadere del mandato del Comitato dei delegati.

Il Comitato nazionale dei delegati, composto come sopra, resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, si provvederà ad emanare le norme regolamentari per le dette elezioni ».

Art. 4.

All'articolo 13 della legge 4 marzo 1958, n. 179, viene inserita dopo la lettera e) la seguente lettera:

« Il Consiglio di amministrazione delibera sulla nomina del Direttore generale della Cassa da sottoporsi all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Art. 5.

Nell'articolo 15 della legge 4 marzo 1958, n. 179, viene inserita dopo la lettera e) la seguente lettera:

« e-bis) provvede alla assunzione, promozione e licenziamento del personale in conformità delle norme sull'organico e sul trattamento giuridico ed economico del personale medesimo deliberato dal Consiglio di amministrazione ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 4 marzo 1958, n. 179, viene sostituito dal seguente comma:

« Per l'esazione dei sopradetti contributi la Cassa è autorizzata a servirsi delle Esattorie comunali secondo le modalità e le norme in atto per l'esazione privilegiata delle Imposte dirette, con l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per riscosso ».

Art. 7.

L'articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è sostituito dal seguente:

« Sull'importo delle opere e dei lavori che, ai sensi degli articoli 51 e 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, rientrano formalmente nella spettanza degli ingegneri e degli architetti, è perciò stesso dovuto a carico di chi procede all'attuazione o all'esecuzione delle opere e dei lavori predetti, sia direttamente sia per mezzo di appalto od altro negozio giuridico, un contributo alla Cassa, secondo le modalità stabilite nei commi successivi e nel Regolamento di esecuzione della presente legge.

La misura del contributo non potrà essere superiore all'uno per mille del costo della opera o dei lavori ovvero se trattasi di produzione industriale in serie, allo 0,25 per mille dell'importo risultante sul fatturato di ogni fornitura, che sarà stabilita ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Se l'esecuzione, la produzione, l'idoneità, la messa in esercizio o la commerciabilità dell'opera sono condizionate ad una approvazione, una licenza, una omologazione, un collaudo, una autorizzazione, una concessione o a qualsiasi altro atto amministrativo, il contributo è dovuto prima del rilascio dell'atto. La Pubblica Amministrazione, l'Ente o comunque l'Autorità che procede a detto rilascio deve previamente accertare che l'interessato abbia pagato il contributo alla Cassa, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

Nel caso di mancato pagamento del contributo la Pubblica Amministrazione, l'Ente o comunque l'Autorità competente non procederanno al rilascio dell'atto amministrativo di cui al precedente comma.

Le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti o comunque le Autorità di cui sopra debbono inoltre fornire alla Cassa tutti gli elementi e le indicazioni da essa richiesti in applicazione della legge istitutiva della Cassa stessa e del suo Regolamento di attuazione. Su richiesta delle dette Amministrazioni, tali notizie sono rivestite del segreto di ufficio.

Quando per il rilascio degli atti indicati nel comma precedente non è richiesta la denuncia del costo dell'opera, questo verrà determinato sulla base dei criteri che saranno fissati ogni biennio da una Commissione provinciale le cui spese di funzionamento saranno a carico della Cassa. Detta Commissione sarà presieduta dal Prefetto o da un suo rappresentante e composta dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile, dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale, dal Presidente dell'Ordine provinciale degli ingegneri, dal Presidente dell'Ordine regionale degli architetti, i quali potranno farsi rappresentare da un loro delegato. Della detta Commissione faranno altresì parte il Delegato provinciale ingegnere e il Delegato regionale architetto della Cassa, un rappresentante della Camera di commercio e un rappresentante delle categorie industriali interessate, designate dal Prefetto ».

Art. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato nazionale dei delegati previsto nell'articolo 8 della legge 4 marzo 1958, n. 179, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge dovranno essere apportate le modifiche al Regolamento di attuazione della Cassa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521, modifiche che si renderanno necessarie per l'attuazione di quanto disposto nella presente legge.